



COMUNE DI ROMANA

(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

ART. 1 - Costituzione e ordinamento della Compagnia Barracellare

1. È costituita nel Comune di Romana una Compagnia Barracellare, con sede legale presso la Sede Municipale, organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.7.1988 n°25, sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 2 - Funzioni della Compagnia Barracellare

1. Le funzioni attribuite alle Compagnie Barracellari sono le seguenti:
 - a) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - b) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di :
 - b.1. protezione civile;
 - b.2. prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - b.3. prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
 - c) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - c.1. salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo pastorale, compresi i pascoli e le aree coltivate in genere;
 - c.2. salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - c.3. tutela dei parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 - c.4. caccia e pesca;
 - c.5. prevenzione e repressione degli incendi; prevenzione di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche;
 - d) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente Comune di appartenenza, nonché amministrazione dei beni di uso civico, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.
 - e) I componenti delle Compagnie Barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le Forze dell'Ordine dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità e con la polizia locale ai sensi della L.R. 22/8/2007, n. 9 "Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza".
 - f) Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'Autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

ART. 3 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

1. La costituzione della Compagnia avviene nel rispetto del principio di volontariato.

2. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia nonché il numero degli ufficiali e dei graduati non può essere inferiore alle 10 unità sino ad massimo di 40.
3. I requisiti richiesti per far parte della Compagnia sono quelli previsti dagli artt.11, 15 e 16 della L.R. 15.07.1988 n.25.
4. La Giunta Comunale, d'intesa col Capitano, predispone l'elenco dei componenti la Compagnia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. I criteri di preferenza alla nomina sono i seguenti:
 - a) aver fatto parte di precedenti compagnie;
 - b) conoscenza del territorio;
 - c) essere proprietario di beni oggetto di tutela.
6. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
 - e) aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
 - f) idoneità fisica,
 - g) essere residente nel Comune di Romana ovvero, per i non residenti, essere proprietario di beni oggetto di tutela posti nel territorio comunale romanese¹.
7. Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
 - b) Possedere riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Romana;
 - c) Possedere regolare Patente di Guida almeno di categoria B.
8. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Romana.

ART. 4 - Durata in carica

1. La Compagnia dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
2. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

¹ Punto modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2013

ART. 5 - Immissione in servizio

1. Le modalità di costituzione della Compagnia sono quelle previste dall'art.12 della legge 15.07.1988, n.25.
2. Il Sindaco dovrà informare la popolazione dell'avvenuta costituzione della Compagnia tramite manifesto, o bando pubblico.
3. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto, della qualifica di agente di P.S.
4. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto .
5. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19.6.1979, n°348, il tipo di armi che i componenti delle Compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
6. Entro dieci giorni successivi alla notifica dell' attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad esse connesse.
8. Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di polizia locale, con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.
9. Gli ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

ART. 6 - Requisiti ed attribuzioni del Capitano della Compagnia Barracellare

1. Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.
2. I requisiti per la nomina sono quelli previsti dall' art. 15 della L.R. 25/88.

ART. 7 - Doveri dei Barracelli

1. I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

2. In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.
3. I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.
4. I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art.13 comma 6° L.R. 25/88.
5. In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.
6. Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

ART. 8 - Nomina del Segretario

1. La procedura di nomina e le funzioni del segretario della compagnia sono quelle indicate dall'art.16 della L.R.25/88.
2. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione per un importo non superiore a € 1.000 (euro mille).
3. Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:
 - a) verrà emesso un mandato di anticipazione di € 1.000 (euro mille), a favore del Segretario della Compagnia;
 - b) detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
 - c) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 200 (duecento).
4. Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato del fondo cassa.
5. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

ART. 9 - Tenuta dei registri

1. Il Segretario deve tenere in perfetto ordine tutti i registri prescritti in conformità dell'art. 23 del regolamento 14.07.1898 n. 403, ed eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione.
2. I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascuna foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne stenderà atto in calce all'ultimo foglio.

ART. 10 - Deposito dei registri

1. Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.
2. Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una penale di € 100 (cento), il rifiuto di presentarli comporterà l'applicazione delle vigenti leggi penali.
3. La Compagnia deve essere provvista dei seguenti registri:
 - a) Registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - a.1. le pattuglie comandate in servizio;
 - a.2. le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte;
 - b) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio.
 - c) Registro dei danneggiati e dei danneggianti,
 - d) Registro delle tenture;
 - e) Registro delle notifiche.
 - f) Registro delle udienze Barracellari.
 - g) Registro giornale cassa.
4. I registri di cui al n. 3.2 e 3.3 devono essere bollati, prima del loro utilizzo, a cura del Comune.

ART. 11 - Gestione contabile

1. La gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 L.R. 15/7/1988 N. 25.
2. Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall' istituto di Credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Romana.
3. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.
4. Il segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.
5. Il Sindaco, nella verifica a norma dell'art. 17- 8° comma - della L.R. 15/7/1988 n. 25, è in facoltà di applicare sulle somme risultanti disponibili e mancanti in quanto non depositate, una penale pari al 50% di tali somme.
6. Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. 15/7/1988 n. 25.
7. Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

ART. 12 - Utili

1. La ripartizione degli utili fra i componenti la Compagnia esclusi il Capitano e gli ufficiali, dovrà farsi a gestioni ultimata, annualmente, in base alle giornate di servizio effettivamente prestate.

2. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i componenti la Compagnia, a valere sul fondo di garanzia della Compagnia, prima che siano liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
3. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie e di funzionamento della Compagnia nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
4. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili si dovranno, nell'ordine liquidare: gli emolumenti dovuti al segretario la cui misura è fissata dal provvedimento di nomina da parte della G.C.; le spese per liti, perizie, amministrazione; tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare;
5. Al Capitano spetta una indennità di carica pari al 15% degli utili netti della Compagnia.
6. Agli ufficiali spetta una indennità di carica pari al 7% degli utili netti della Compagnia.
7. Per i periodi di assenza del Capitano che superino la settimana al sostituto spetta la percentuale stabilita per il Capitano, calcolata per il periodo in cui ne ha fatto le veci.

ART. 13 - Sanzioni a carico dei Barracelli

1. Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia sono stabilite dall'art. 23 della L.R. 15.7.1988 n. 25.
2. La sanzione pecuniaria viene fissata in € 100 per la prima volta in € 200 per la seconda volta e in € 300 per le successive e dovrà essere versata al segretario entro le ventiquattrore dalla sua applicazione.
3. L'importo di queste sanzioni verrà ripartito a fine esercizio fra tutti i barracelli esclusi quelli colpiti da sanzione pecuniaria.

ART. 14 - Dimissioni Barracelli

1. Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità Amministrative.
2. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia ferma restando la sua responsabilità.

ART. 15 - Controversie

1. Le controversie fra i componenti la Compagnia possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 16 - Servizio di notifica

2. Il servizio di notifica viene disimpegnato dal messo della Compagnia o da soggetti abilitati esterni alla stessa.
3. Per le eventuali spese di notifica la compagnia può rivalersi sul destinatario della stessa.

ART. 17 - Denuncia dei beni

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia Barracellare, e per gli anni successivi, relativi al triennio di durata in carica della Compagnia, entro il 31 gennaio, tutti gli interessati ad assicurare i loro beni presentano la denuncia (art. 4 L.R. n. 25/88 che deve essere redatta e firmata in doppio originale (sottoforma di dichiarazione ai sensi del D.lgs 445/2000), uno dei quali, sottoscritto dal Segretario della Compagnia verrà restituito al denunciante.
2. I beni da assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia.
3. I beni da assicurare alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n, 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.
4. Oltre i beni indicati nell' art. 35 R.D. 14.07.1898. n. 403 possono essere affidati in custodia alla Compagnia immobili pubblici e privati dietro compenso da stabilire con il committente.
5. I proprietari potranno facoltativamente affidare in custodia alla Compagnia stabilimenti artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna di civile abitazione dietro compenso concordato tra le parti dietro regolare verbale redatto dal segretario della Compagnia e controfirmato dalle parti e dal Capitano.
6. Gli introiti derivanti dall'assicurazioni dei beni di cui ai primi due commi del presente art. sono soggetti per una misura non inferiore al 30% al vincolo del fondo di garanzia.
7. Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25

ART. 18 - Termine e modalità di denuncia

1. La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.
2. Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.
3. Il termine della denuncia dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto dagli assicurati, deve essere immediato all'avvenuto reato ed, in ogni modo non oltre cinque giorni dall'evento.
4. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo. Tuttavia è facoltà della stessa, indennizzare parzialmente danni denunciati entro 10 giorni dall'evento.

ART. 19 - Sanzioni per diritto di tentura

1. La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari.
2. Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla compagnia per i diritti di tentura:
 - a) Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - b) Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - c) Da € 75 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - d) Da € 25 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - e) Da € 50 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - f) Da € 75 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - g) Da € 35 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - h) Da € 40 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - i) Da € 60 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - j) Da € 30 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - k) Da € 60 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - l) Da € 80 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - m) I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
 - n) In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.
 - o) Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:
 - o.1. capi bovini, equini e suini € 2,00 x giorno x capo ;
 - o.2. capi ovini e caprini €1,00 x giorno x capo;
 - p) Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.
 - q) La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n° 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.

- r) Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti articoli.

ART. 20 - Obblighi dei conducenti il bestiame

1. Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.
2. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.
3. I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

ART. 21 - Segnalazione danni

1. In ogni caso di danni arrecati da bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.
2. La Compagnia deve segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

ART. 22 - Trasferimento del bestiame

1. È fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
2. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria :
 - 2.1. Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini,
 - 2.2. Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini,
 - 2.3. Da € 75 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini,
 - 2.4. Da € 25 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini;
 - 2.5. Da € 50 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
 - 2.6. Da € 75 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini;
3. Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.
4. E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 0,30 a capo minuto e € 1.00 a capo grosso.
5. Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

ART. 23 - Infrazioni e comportamenti illeciti

1. Coloro i quali saranno sorpresi e individuati nel compimento di comportamenti illeciti, di natura ambientale e/o di qualsiasi natura nel territorio comunale, incorreranno nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 24 - Tariffe

2. Per tutti i beni che la Compagnia è chiamata a rispondere è dovuta alla medesima un premio di assicurazione.
3. Il premio è così determinato:
 - 3.1. Tutti i tipi di coltura a ha €. 0.10
 - 3.2. Tutti i tipi di allevamento sia grossi che minuti.....€. 0.10
4. Sotto i € 10 (leggasi dieci) la tariffa non è esigibile.
5. La Compagnia inoltre risponde di eventuali danni e o furti per un massimo del 20% della quota versata nell'anno dagli assicurati.
6. La compagnia è obbligata ad erogare i servizi stipulando un contratto di assicurazione, in virtù del quale la stessa risponde dei danni ai beni ad essa affidati (art. 19 L.R. 25/88), per la vigilanza e custodia dei quali è fatto obbligo ai proprietari di corrispondere un compenso (premio) alla compagnia (art. 4 - L.R. 25/88).
7. La Compagnia potrà stabilire con pubblici o privati convenzioni per la salvaguardia dei beni a condizioni diverse dalle sopra riportate tabelle a seconda delle esigenze tecnico operative.

ART. 25 - Versamento delle indennità

1. Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue:
 - 1.1. per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

ART. 26 - Periti

1. Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.
2. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.
3. Le spese di perizia sono a carico delle parti.

ART. 27 - Arbitri

1. In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.
2. L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 28 - Requisiti per la nomina degli arbitri

1. I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988.

ART. 29 - Convenzioni

2. La Compagnia, può stipulare sia con il Comune che con privati, vari tipi di convenzione, ai sensi del comma 4° art. 2 L.R. 25/88 e art. 4 L.R. 25/88. Tali convenzioni saranno stipulate volta per volta tra le parti interessate secondo le esigenze tecnico-operative richieste per il corretto svolgimento dei servizi.
3. Le convenzioni con l'ente comune di appartenenza saranno approvate con atto di Giunta Municipale, previa stipula di apposito ed adeguato contratto di assicurazione da parte della Compagnia Barracellare.

ART. 30 - Scioglimento della Compagnia Barracellare

1. Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.10.78 n. 62 qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia

ART. 31 - Disposizioni Finali

2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari in Sardegna, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia